

COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
ACQUEDOTTO COMUNALE

APPROVATO DAL C.C.
CON ATTO N.88 DEL 29.9.2003

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la fornitura e la distribuzione dell'acqua potabile da parte dell'ente Comune che vi provvede a mezzo dell'acquedotto comunale.

La gestione del servizio è diretta. Il Dirigente del Settore preposto che sovrintende al servizio, avvalendosi della collaborazione del personale amministrativo e tecnico a sua disposizione, provvede alla manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale. Il dirigente si avvale altresì, di ditte abilitate, mediante pubblici appalti a norma di legge. I cittadini che hanno la necessità di attingere acqua dalle sorgenti o da pozzi comunali devono essere autorizzati dal Dirigente del Settore di competenza.

ART. 2

COSTRUZIONE DELLA RETE SU SUOLO PUBBLICO

La rete di distribuzione, per la parte insistente su suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune in economia o mediante appalto affidato a ditta specializzata. In casi particolari e a giudizio dell'ufficio, la costruzione di tratti di rete idrica su suolo pubblico, può essere affidata all'utente privato alle seguenti condizioni:

- Che venga presentato apposito progetto esecutivo;
- Che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del servizio Acquedotto;
- Che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente del settore di competenza;

- Che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico;

Alle ditte titolari di concessione edilizia viene data la facoltà di convertire gli oneri di urbanizzazione dovuti in spese necessarie alla realizzazione del tratto dell'acquedotto, salvo la preventiva autorizzazione del servizio acquedotto che ne valuterà il profilo della pubblica utilità.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del servizio acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

ART. 3

DIRITTO DI PROPRIETA' DELL'IMPIANTO

Le tubazioni su suolo pubblico e le derivazioni fino al contatore, anche se costruite a spese a carico dell'utente, appartengono al Comune.

Resta all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli impianti di utilizzazione.

ART. 4

TIPO DI FORNITURA

Le forniture si distinguono in:

- Forniture ad uso pubblico

- Forniture ad uso privato che vengono concesse secondo le tipologie d'uso :
- Domestico, commerciale, industriale e artigianale.

Queste sono regolate dal presente Regolamento e dalle condizioni particolari che possono essere fissate nei relativi contratti.

ART. 5

DISTRIBUZIONE O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di interruzione dell'erogazione dovuta a causa di forza maggiore.

Le utenze che vogliono assicurarsi la continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato impianto autonomo di riserva.

L'erogazione può essere provvisoriamente sospesa per sopperire ai casi di emergenza (incendi, esecuzione lavori nelle tubature ecc...).

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone con l'erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle case di cura ed agli ospedali ed alle utenze domestiche oltre a quelle che garantiscono servizi di pubblica utilità.

ART. 6

PRIORITA' NELLE CONCESSIONI

Ai fini delle nuove concessioni, nella impossibilità di soddisfare tutte le richieste, la priorità è riservata alle utenze domestiche e comunque verrà rigidamente seguito l'ordine cronologico..

ART. 7

DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE

Affinché non vengano arrecati danni alle condotte stradali ed alle derivazioni agli utenti, l'Ente, su richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle stesse. Qualora si verificano guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue i lavori in prossimità delle tubazioni, l'Ente ha diritto al rimborso delle spese di riparazione con penalità del 30% per spese generali e per danni relativi alla mancata erogazione e le conseguenti riscontrate dispersioni di acqua.

ART.8

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La distribuzione dell'acqua, proveniente dagli acquedotti comunale può essere effettuata:

- a mezzo delle forniture specificate nel precedente articolo 4;
- a mezzo fontane pubbliche.

TITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART.9

IMPIANTI AD USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) fontane e vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamenti di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio della fognatura;
- d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali-
scuole dell'obbligo;
- e) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico;
- f) forniture di uso pubblico di cui al successivo articolo 13.

ART. 10

FONTANE PUBBLICHE

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e può essere prelevata solo per usi domestici.

E' severamente vietato prelevare acqua dalla fontane pubbliche con tubi di qualsiasi genere e farne uso diverso da quello domestico.

Tale comportamento è sanzionato con una multa pari a € 150

ART. 11

BOCCHHE SPECIALI

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua possono essere installate bocche per l'innaffiamento stradale e dei giardini pubblici, per il lavaggio delle fognature, bocche antincendio e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle suddette bocche l'acqua può essere prelevata da personale dipendente addetto al servizio per i corrispondenti scopi.

ART.12

INSTALLAZIONE CONTATORI

Tutte le prese per la fornitura d'acqua saranno munite di contatori per la registrazione dei consumi, ad eccezione delle fontane di cui agli artt. precedenti e delle prese provvisorie per l'approvvigionamento idrico degli spettacoli viaggianti o similari, tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il servizio acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

ART.13

SERVIZI PUBBLICI NON GESTITI DAL COMUNE

Si intendono "Fornitura di uso pubblico" quelle destinate a:
*Servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche Amministrazioni (ospedali, case di cura, scuole, caserme, istituti penitenziari, tribunali, ecc...);

*Servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente devono essere dotate di contatore.

TITOLO TERZO

FORNITURE AD USO PRIVATO

ART.14

FORNITURE SU STRADE PRIVE DI CONDUTTURE

L' Amministrazione, può accogliere le richieste di allacciamento di residenti in strade non provviste di tubazioni idriche, quando da parte dei richiedenti viene corrisposto un contributo a fondo perduto per il finanziamento della spesa di costruzione dell'impianto necessario.

Il contributo viene fissato nel...50% dell'importo complessivo dei lavori,calcolati con perizia del servizio acquedotto. Gli interessati devono versare il 50% della somma prevista prima dell'inizio dei lavori,salvo conguaglio a consuntivo,garantendo l'intero importo con fideiussione bancaria o assicurativa.

ART. 15

NUOVI ALLACCIAMENTI - PROCEDURE

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati devono produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.

La domanda, unica per ogni allaccio, dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari, costruttore, amministratore e corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di allaccio, nonché nel caso in cui sia necessario manomettere strutture pubbliche,dalla ricevuta del versamento cauzionale stabilito dall'ufficio acquedotto.

Alla domanda devono essere allegati:

- la concessione edilizia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata perizia giurata per gli immobili realizzati anteriormente al 30.01.1977 (L.R. 17/94, art. 7) o sanatoria edilizia;
- l'autorizzazione allo scarico e/o certificato di agibilità o abitabilità
- il titolo per ottenere la concessione (proprietà, affitto, comodato d'uso, ecc) ;
- schema dell'impianto ai sensi della legge 46/ 90.

Per la documentazione in possesso a questo Ente, questa può essere citata dall'utente nella domanda di che trattasi, pertanto non sarà necessario produrla. Ove l'unica istanza sia relativa ad edifici condominiali, essa dovrà contenere le generalità di tutti i condomini e dovrà essere dagli stessi sottoscritta.

Tutte le opere per l'esecuzione della presa sulla condotta principale e la derivazione fino al rubinetto dopo il contatore, saranno eseguite dall'utenza a proprie spese, versando cauzione sulla quale il comune potrà rivalersi nel caso le opere non rispondano a regola d'arte o di delegare il Comune alla realizzazione delle opere a proprie spese e che in ogni caso le opere vengano realizzate da imprese di fiducia iscritte all'albo delle imprese del Comune.

I materiali e i diametri da utilizzare e quant'altro necessario per la formazione della presa e della diramazione saranno fissati dal Comune. Ogni successivo cambiamento richiesto per esigenza dell'utente, sarà a carico dell'utente stesso.

La diramazione di presa rimane comunque di proprietà del Comune ed è considerata come accessorio pertinente all'acquedotto; l'utente

contribuendo alle spese di impianto,acquiesce solamente il diritto ad usarne nel corso della durata del contratto.

Nel caso di accettazione della domanda il Comune,predisporrà (dopo un sopralluogo dell'idraulico dipendente o incaricato) un preventivo di spesa per l'allacciamento che verrà comunicato al richiedente ed il cui ammontare dovrà essere versato anticipatamente, con eventuale conguaglio a lavori ultimati nel caso l'allacciamento richiedesse lavori maggiori per cause imprevedibili.

ART. 16

INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE ESTERNE

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 80 cm. dal piano di calpestio, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ad essi superiore.

Nessun tubo dell'impianto dovrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne,pozzetti di smaltimento,pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti,per accertare necessità,tutti i tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. La lunghezza del tubo guaina sarà stabilito dal servizio acquedotto con il rilascio della concessione o autorizzazione. Essa non potrà mai essere inferiore a ml. 4,00, deve essere posta in asse con il tubo superiore e sigillato alle estremità. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

ART 17

COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o altro acquedotto o comunque miste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con gli impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla parte strada con apposito giunto isolato e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART.18

IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

ART.19

SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibile ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito.

ART.20

PRESCRIZIONI E COLLAUDI

L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha piena responsabilità.

Prima della messa in servizio dell'impianto sarà depositato presso il servizio acquedotto, a cura dell'utente, certificato rilasciato dall'installatore abilitato, ai sensi dell'art. 9 della Legge 46/90.

Qualora le installazioni risultassero non idonee, il servizio acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

ART.21

MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente dal Comune a mezzo del Servizio Acquedotto. Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterrati ed i ripristini, le opere idrauliche saranno a totale carico dei proprietari. È data facoltà ai privati, per motivi di urgenza, cui l'Ente non è in condizione di far fronte in via immediata, di intervenire con fondi propri, previa autorizzazione dell'ufficio di competenza, potendo scorporare il costo fino alla concorrenza della spesa, dai tributi versati all'Ente.

Per fare fronte a tutte le esigenze di manutenzione effettuate dal Comune, viene determinato un canone fisso annuo per tutte le utenze esistenti e di nuova istituzione;

Tale canone verrà determinato con l'apposito regolamento previsto dall'art.58 del presente;

ART. 22

MODIFICHE

Il servizio acquedotto può ordinare ,in qualsiasi momento,per documentati motivi di ordine tecnico e igienico,la modifiche che ritiene necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni. L'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti. In caso di inadempienza lo stesso servizio acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli,senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART.23

GUASTI AGLI APPARECCHI

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti dovuti a qualsiasi cosa.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto.

ART.24

VIGILANZA

Il servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture ed ai contatori e comunque per assicurarsi della conformità dell'impianto e del servizio ed a quanto dettato nel presente Regolamento ed alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso servizio acquedotto sospende immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che la verifica abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o ad indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta, altresì, salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito maturato

ART.25

TIPO E CALIBRO DEL CONTATORE

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione.

I contatori sono

di proprietà del Comune; gli utenti ne sono consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

ART.26

UBICAZIONE DEL MISURATORE IDRICO E SOSTITUZIONE

Il contatore deve essere collocato all'esterno dello stabile o locale servito, tra i confini della proprietà pubblica e di quella privata, entro una nicchia, cassetta od altro riparo a breve distanza dalla presa, non esposto a gelo né a polvere od a troppo calore, adeguatamente areato ed illuminato disinfettato o derattizzato. Comunque il personale comunale deve prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo e modo al fine di poter ispezionare in ogni sua parte la tubazione fra la presa e il contatore.

Ove non siano possibili tali condizioni, il contatore deve essere collocato entro un pozzetto di dimensioni che permettano facilmente la posa ed il cambio del contatore stesso e ne sia facile la lettura.

Il chiusino del pozzetto deve essere di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti dal Comune.

Nel caso che il contatore sia collocato in una proprietà diversa da quella servita, l'utente dovrà produrre al Comune l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale.

Il locale o pozzetto destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi di energia o telefonici, condotta di fognatura, sifoni, ispezioni, ecc. ecc.

Sono a carico dell'utente la costruzione e la manutenzione della nicchia o cassetta o riparo o pozzetto per contenere e proteggere il contatore.

L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune il furto o eventuali danni arrecati al contatore restando, in caso contrario, responsabile di ogni conseguente danno.

In caso di impossibilità di lettura del contatore, per cause non imputabili al Comune, quest'ultimo procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al corrispondente periodo dell'anno precedente, sempre che le condizioni di consumo non siano cambiate.

Nel caso di nuove erogazioni la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili. Quando l'impossibilità di leggere il contatore deriva da cause dipendenti dall'utente, avendone preventivamente fatta segnalazione al medesimo, il Comune ha diritto a sospendere l'erogazione qualora questi non abbia provveduto a rendere agibile la lettura entro il termine di tre mesi.

Il cambio del contatore per manutenzione ordinaria viene fatta a cura e spese del Comune in ogni altro caso il cambio viene fatto a cura del Comune e a spese dell'utente.

ART.27

CONTATORI IN FABBRICATI CON PIU' UTENZE

Ogni utenza deve essere munita di un contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori devono essere obbligatoriamente installati e collocati come indicato all'art.24.

ART. 28

CUSTODIA DEI CONTATORI

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di ma-

nutenzione anche quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatori danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 29

NOLO CONTATORE

Il nolo del contatore e la relativa manutenzione delle prese delle tubazioni di derivazione, viene fissato di volta in volta secondo i vari tipi di utenza e la tipologia dell'intervento determinato dal servizio acquedotto, tenuto conto delle spese di acquisto, dei materiali necessari per realizzare l'impianto ed inserito nei ruoli comunali, come quota fissa per l'utilizzo delle apparecchiature.

ART. 30

VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, su richiesta scritta dispone le opportune verifiche.

Se la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza stabiliti dalla normativa UNI, addebita in fattura le spese di verifica sostenute, determinate dall'ufficio competente.

Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, che disporrà anche il rimborso dei maggiori corrispettivi addebitati ma limitatamente al periodo di fatturazione immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento

ART.31

RIMOZIONE O SPOSTAMENTO DEI CONTATORI

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente

ART. 32

TITOLARIETA' DELLA CONCESSIONE

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze da chiunque richieste. Esso, sebbene non allegato, dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura redatto su appositi modelli predisposti dal Comune.

ART. 33

CONTRATTO DI UTENZA

I contratti di utenza vanno stipulati:

1. per le nuove utenze : dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni per i lavori di allaccio e prima della installazione dei contatori;
2. per le vecchie utenze (sub ingresso): restano validi i contratti già stipulati. Questi ultimi si intendono automaticamente modificati dal presente regolamento.

ART. 34

SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITI

A CARICO DEGLI UTENTI

Prima della stipula del contratto di cui al precedente art. 33 gli interessati dovranno versare presso la tesoreria Comunale:

- canone annuo o semestrale, a seconda se la stipula avviene nel 1° o nel 2° semestre;
- tassa allaccio acquedotto e fognatura;
- importo equivalente al costo contatore.

Sono a carico degli utenti i diritti di segreteria dovuti a norma di legge, sul contratto medesimo e il costo dell'allaccio.

ART. 35

DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento, fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui verrà disattivato il contatore.

La disattivazione di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro 3 (tre) giorni dalla richiesta e dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovrà essere rilevabile la lettura del contatore.

ART. 36

USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza autorizzazione scritta del Comune ed alle condizioni e modalità che dallo stesso saranno stabilite.

ART. 37

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI- LETTURA DEI CONTATORI

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio.

Qualora, per causa dell'utente non si stato possibile eseguire lettura, l'utente è tenuto a comunicare al Comune la data, che deve essere compatibile con i giorni ed orari del servizio degli operatori, in cui è disponibile per effettuare la lettura.

Qualora l'utente si rivela reticente alla suddetta verifica, il Comune, può previa notifica, procedere alla riduzione progressiva dell'utenza fino alla chiusura.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Servizio ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo riterrà opportuno, letture supplementari.

ART. 38

TARIFFE- RUOLI DI RISCOSSIONE

Ai consumi, determinati come dall'art. precedente, viene applicata la tariffa come determinata dal regolamento di cui al successivo art.58.

La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli.

ART. 39

RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, per morosità dell'utente si stia ridotta o sospesa l'erogazione dell'acqua, nonché per tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

ART.40

RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

L'utente deve provvedere alla custodia e preservazione da manomissione e danneggiamenti degli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese del disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

In caso di furto o manomissione si procederà per vie legali e si denuncerà alle autorità di competenza.

ART.41

PORTATA GARANTITA

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto entrata della derivazione in proprietà privata.

Non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

L'Ente in particolari circostanze ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore e al regime di portata della condotta.

ART.42

PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Comune eventuali dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

ART.43

PAGAMENTO UTENZE

L'acqua erogata verrà pagata secondo le tariffe determinate annualmente dall'organo competente;

I canoni di nolo contatore e quello fisso relativo alla manutenzione verranno determinati dal regolamento di cui al successivo art.58;

Detti canoni verranno pagati ad anno solare, nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento di cui al successivo art. 58;

ART. 44

RIPRISTINO UTENZE

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

TITOLO QUARTO

CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

ART. 45

CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto
- potranno essere effettuate solo ed esclusivamente per gli spettacoli viaggianti o similari, senza contratto, previa determinazione del canone

per le spese di sollevamento dell'acqua e relativo consumo mediante un forfait con calcolo determinato dal servizio competente.

-dovranno essere sempre rispettate tutte le norme del presente regolamento.

ART.46

TARIFFE PER LE CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la speciale tariffa risultante dal consumo così come da regolamento su tributi e canoni.

Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

ART.47

CONCESSIONI SPECIALI PER CANTIERI EDILI

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della " Concessione edilizia" o della "Autorizzazione".

ART. 48

OBBLIGHI DEGLI UTENTI-CONTROLLI

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio.

Qualora, per causa dell'utente non sia stato possibile eseguire la lettura, l'utente è tenuto a comunicare al Comune la data, che deve essere compatibile con i giorni ed orari del servizio degli operatori, in cui è disponibile per effettuare la lettura.

Qualora l'utente si rivela reticente alla suddetta verifica, il Comune, può previa notifica, procedere alla riduzione dell'utenza, fino alla chiusura. La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo riterrà opportuno, letture supplementari.

ART. 49

CESSAZIONE DELLE UTENZE SPECIALI TEMPORANEE

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, fermo restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

ART. 50

PRELIEVI ABUSIVI

Il prelievo di acqua senza concessioni o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di Legge e del presente regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di una utenza disdetta oppure chiusa con apposizione di sigilli, nonché quando vengano tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una penale variabile da € 500 a € 1000 .

In ogni caso oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 51

CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate dal personale comunale che potrà presentarsi, solo o eventualmente accompagnato da altri pubblici ufficiali.

Ogni infrazione dà al servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

ART. 52

NORME PENALI

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento fatta eccezione di quelle di cui al precedente art. 50 sono così disciplinate:

- dagli art. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.d. N° 383/34, così come modificato dall'art. 9 della L. N° 530/47;
- dall'art. 41 e seguenti della Legge urbanistica N° 1150/42 e successive modificazione ed integrazioni;
- dall' art. 650 del Codice Penale;
- dall'art. 17 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. N° 773/31;

Salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse;

ART. 53

APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 54

USO DI PRESE PRIVATE IN CASO DI NECESSITA'

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la podestà di usare le prese o private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

ART. 55

CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Per quanto non tassativamente previsto da presente Regolamento provvederà la Giunta Municipale, caso per caso.

ART. 56

DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili con quelle contenute nel presente Regolamento;

ART. 57

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente al provvedimento relativo alla disciplina dei canoni e dei tributi di cui all'art. 58

Della sua entrata in vigore dovrà essere dato avviso mediante apposito manifesto


ART. 58

Il settore tributi provvederà a predisporre apposito regolamento per la disciplina dei canoni e dei tributi entro il 31 dicembre 2003;



COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA



R E G O L A M E N T O
PER LA DISCIPLINA DEI CANONI
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

* * *

APPROVATO CON ATTO
DEL C.C. N.131 DEL 28.12.2004

CITTA di MODICA



CITTA di MODICA

"Comitate Caput Modicæ Urbis
Fideles Atque Populana"

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

PREMESSA

Con atto n.88 del 29.09.2003 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la disciplina del servizio di acquedotto comunale che regola la materia.

Tracciate così le linee generali, si predispone il presente regolamento che regolerà la gestione dei canoni dell'acquedotto comunale.

Il predetto atto disciplinerà, dalla data di approvazione, tutta la materia, previa Determinazione sindacale che fisserà le aliquote dei canoni e quanto con essi connesso.

INDICE

PREMESSA	
TITOLO I	1
Art 1- ENTE GESTORE	3
Art 2- TIPOLOGIA DELLE FORNITURE	3
Art 3 - ATTO DI CONCESSIONE -	3
Art. 3/bis - A CARICO DEGLI UTENTI	3
Art 4 - DISTRIBUZIONE O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	4
Art 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE	4
Art 6 - CAMBIAMENTO INTESTAZIONE CONTRATTO VOLTURA	4
TITOLO II	5
Art 7 - LETTURA CONTATORI	6
Art 8 - CANONE DI MANUTENZIONE	6
Art 9 - TIPO E CALIBRO DEL CONTATORE	6
TITOLO III	7
Art 10 - NUOVI ALLACCIAMENTI – PROCEDURE	7
Art 11 - MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE	7
Art 12 - IRREGOLARITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MISURATORE	8
Art 13 - INFRAZIONI	8
ART 14 - PERDITA – DANNI - RESPONSABILITA'	8
Art. 15 - MORA	9
Art. 16 - DISMISSIONE DEL MISURATORE	9

TITOLO I

Art 1- ENTE GESTORE

Il Comune detiene la gestione diretta del servizio di produzione e distribuzione dell'acqua potabile tramite l'acquedotto comunale, disciplinandolo con le norme e disposizioni contenute sia nel presente Regolamento che nel regolamento approvato dal C.C. con atto n. 88 del 29.09.2003 .

Art 2- TIPOLOGIA DELLE FORNITURE

Ai sensi dell'art.4¹ del Regolamento atto C.C. n.88/2003 le forniture si distinguono in:

- **CATEGORIA "A":** uso pubblici servizi - sono considerati pubblici servizi : Uffici municipali, Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, Caserme, Uffici di Polizia, Guardia di Finanza, Asl, Ospedali, Case di cura, Comunità, Uffici Giudiziari, Comunità religiose, Stazioni ferroviarie e tutti gli uffici pubblici in genere
- **CATEGORIA "B":** uso privato domestico; è considerata fornitura ad uso privato domestico: l'acqua potabile destinata all'uso umano: alimentazione, servizi igienici ed altri impieghi domestici ordinari.
- **CATEGORIA "C":** uso privato non domestico; è considerata fornitura ad uso privato non domestico: l'acqua fornita per scopi commerciali, industriali, artigianali, turistico/alberghiero, zootecnico, costruzione e per uso temporaneo (mostre, fiere, mercati, spettacoli viaggianti, ecc.).

Art 3 - ATTO DI CONCESSIONE -

La concessione di erogazione dell'acqua potabile è fatta di regola al proprietario dello stabile; può tuttavia essere fatta al locatario, il quale però deve produrre il nulla-osta scritto del proprietario.

L'erogazione avverrà mediante la stipula tra il Comune (presso l'Ufficio Tecnico – servizio manutentivo) ed il richiedente di apposito atto di concessione le cui spese sono a totale carico del richiedente stesso.

¹ Art.4- "Tipo di Fornitura":

Le forniture si distinguono in:

- Forniture ad uso pubblico
- Forniture ad uso privato che vengono concesse secondo le tipologie d'uso
- Domestico, commerciale, industriale e artigianale. Queste sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni particolari che possono essere fissate nei relativi contratti.

Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti (Dirigente del Settore – Ufficio Tecnico - servizio manutentivo o suo delegato e Utente) e sarà registrato nell'apposito Registro delle Concessioni con numerazione progressiva per anno, su supporto magnetico e/o cartaceo.

Qualora il servizio venga dato in appalto a privati potrà costituirsi un ufficio, presso la Ditta aggiudicataria, dove si procederà alla stipula dei contratti ed alla relativa concessione, previo parere dell'Ufficio Tecnico.

Successivamente tutti i contratti saranno consegnati all'Ufficio Ruoli Acqua del Comune.

Art. 3/bis - A CARICO DEGLI UTENTI

L'art.34⁹ del Regolamento atto n.88/2003, viene così sostituito:

“ Prima della stipula del contratto il richiedente dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria Comunale delle seguenti somme :

1. - Diritti di segreteria e bolli dovuti a norma di legge
2. - Euro 10, 00 come tassa di allaccio all'acquedotto e fognatura
(da versare su c/c n. ___ intestato al Comune di Modica - Servizio Idrico)

Art 4 - DISTRIBUZIONE O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di interruzione del servizio dovuta a causa di forza maggiore.

In tal caso, qualora gli utenti provvedano a proprie spese alla fornitura di acqua questa sarà conguagliata, nella emissione del ruolo successivo all'anno di riferimento, detraendo i metri cubi acquistati e supportati da relativa fattura.

Eventuali spese di trasporto saranno rimborsate con modalità da definire con atto separato del Dirigente solo nell'ipotesi in cui, previa autorizzazione dell'ufficio idrico comunale, siano trascorsi infruttuosamente i tempi massimi previsti dal contratto in vigore di erogazione gratuita dell'acqua per il tramite della Modica Multiservizi o di altra ditta incaricata.

Resta confermato quanto già previsto all'art.5 del Regolamento approvato con atto n.88 del 29/9/2003.

Art 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

I contratti di fornitura sono a tempo indeterminato.

L'Utente può disdire il contratto in ogni momento, fermo restando che la disdetta , tempestivamente comunicata all'Ufficio Ruoli Acqua, avrà efficacia solo dal giorno in cui

⁹ Prima della stipula del contratto di cui al precedente art.33 gli interessati dovranno versare presso la tesoreria comunale :

- Canone annuo o semestrale, a seconda se la stipula avviene nel I° o II° semestre ;
- Tassa allaccio acquedotto e fognatura ;
- Importo equivalente al costo contatore.
- Sono a carico degli utenti i diritti di segreteria dovuti a norma di legge sul contratto medesimo e il costo dell'allaccio.

saranno apposti i sigilli di blocco. L'apposizione dei sigilli dovrà aver luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale che conterrà la lettura del contatore.

Il recedente dovrà comunque corrispondere l'importo del consumo fino al momento della chiusura con sigillo del contatore.

L'utente sarà tenuto, in ogni caso, al pagamento dell'intera **quota fissa**, relativa al canone di manutenzione, prevista per tutto l'anno solare.

Art 6 - CAMBIAMENTO INTESTAZIONE CONTRATTO VOLTURA

Il cambiamento della persona fisica a cui il contratto è intestato rende necessario il perfezionamento di un nuovo contratto.

Chi subentra nella proprietà di uno stabile o nella locazione di un esercizio in cui esista già in funzione una presa, deve sottoscrivere una voltura del contratto di somministrazione. Il trasferimento di proprietà dell'immobile servito, sia per atto tra vivi sia in via successoria, dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune – presso l'ufficio Ruoli acqua, affinché possa provvedere alle eventuali volture e/o autorizzare nuove concessioni.

L'utente originario è tenuto, in ogni caso, al pagamento dell'intero canone annuo nonché dei consumi registrati fino al perfezionamento del nuovo contratto di subentro.

Il subentrante, ai fini economici, inizia a pagare i consumi dal giorno successivo alla data della voltura. Resta inteso che resta comunque a suo carico il canone annuo fisso, a partire dal Gennaio del successivo anno solare.

In caso di trasferimento di titolarità "mortis causa" dell'utente, il cambiamento dell'intestazione del contratto sarà eseguito d'ufficio, previa comunicazione alla persona appartenente allo stesso nucleo familiare, che risulterà, anagraficamente, intestataria del foglio di famiglia, con addebito dei consumi registrati ed ancora non pagati.

Gli eredi o aventi causa sono inoltre tenuti ad avvisare il Comune, presso l'ufficio ruoli acqua, dell'avvenuto decesso ed a provvedere, eventualmente, alla voltura del contratto esistente ovvero alla risoluzione del rapporto mediante disdetta del medesimo.

Nel caso in cui nel foglio di famiglia non risultasse alcun componente, si trasmetterà apposita comunicazione, presso l'immobile dove è ubicato il contatore, agli eventuali eredi, invitandoli a provvedere alla nuova intestazione (previa stipula di nuovo contratto) entro giorni quindici dal ricevimento dell'avviso; in caso contrario si provvederà alla sospensione dell'utenza, mediante apposizione di opportuni sigilli di blocco.

Il locatario, il comodatario e chi, a qualunque titolo, risieda in abitazione non di sua proprietà, è tenuto alla intestazione del contatore idrico stipulando regolare contratto di fornitura.

Il proprietario dell'immobile ceduto a terzi a qualsiasi titolo è obbligato a darne notizia all'Ufficio Ruoli Acqua entro giorni 15 dalla cessione dell'immobile e quindi del misuratore idrico. Non verificandosi le condizioni di cui sopra il titolare dell'utenza resta l'unico obbligato nei confronti del Comune.

TITOLO II

Art 7 - LETTURA CONTATORI

La lettura dei contatori sarà seguita una volta all'anno; nelle utenze ove non sia possibile effettuare la lettura sarà lasciato apposito avviso da far pervenire all'Ufficio Ruoli Acqua, opportunamente compilato, entro giorni quindici (15).

Qualora non sia possibile eseguire la lettura del contatore per cause non imputabili al Comune (non presenza al momento della verifica o rifiuto di far eseguire le verifiche) e non sia pervenuto all'Ufficio l'avviso di cui al punto precedente, si procederà a norma dell'art.26, c.8 atto n.88/2003 C.C..²

Se, tuttavia, entro i tre mesi dall'avviso l'utente non provvede a rendere agibile la lettura, si procederà alla sospensione della fornitura previa notifica o altro idoneo strumento di informazione previsto dalla legge. (art.26, c.9 atto n.88/2003 C.C.).³

L'Amministrazione ha diritto di far eseguire letture straordinarie in qualsiasi epoca; il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture dà diritto all'Amministrazione di sospendere l'erogazione dell'acqua.

L'utente ha sempre diritto di richiedere in ogni momento la verifica del contatore; in questo caso si procederà ai sensi dell' art.30 atto n.88/2003 C.C. ⁴

Le spese di verifica, qualora risultasse comprovata la funzionalità del contatore, ammonteranno ad €.10(dieci) per la prima richiesta di verifica, 20(venti) per la seconda e 30(trenta) per le successive, previo versamento su C/C comunale.

Art 8 - CANONE DI MANUTENZIONE

Tutte le categorie di cui all'art.2 sono soggette ad un canone annuo di manutenzione.

Il canone annuo è fissato in €.21,50.

Sono esentati, tuttavia, dal pagamento del canone, relativamente all'utenza della casa di residenza, gli utenti intestatari del contratto il cui reddito non superi il minimo vitale (8.000 Euro) fissato dalla Regione per le prestazioni socio-sanitarie.

² Art. 26 comma 8 : " In caso di impossibilità di lettura del contatore, per cause non imputabili al Comune, quest'ultimo procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al corrispondente periodo dell'anno precedente, sempre che le condizioni di consumo non siano cambiate".

³ Art. 26, comma 9: " Nel caso di nuove erogazioni la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili. Quando l'impossibilità di leggere il contatore deriva da cause dipendenti dall'utente, avendone preventivamente fatta segnalazione al medesimo, il Comune ha diritto a sospendere l'erogazione qualora questi non abbia provveduto a rendere agibile la lettura entro il termine di tre mesi. Il cambio del contatore per manutenzione ordinaria viene fatta a cura e spese del Comune; in ogni altro caso il cambio viene fatto a cura del Comune ed a spese dell'utente.

⁴ Art.30 " Verifica dei contatori a richiesta dell'utente".

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, su richiesta scritta, dispone le opportune verifiche. Se la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza stabiliti dalla normativa UNI, addebita in fattura le spese di verifica sostenute, determinate dall'ufficio competente. Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, che disporrà anche il rimborso dei maggiori corrispettivi addebitati, ma limitatamente al periodo di fatturazione immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Art 9 - TIPO E CALIBRO DEL CONTATORE

L'art.25⁵ del Regolamento atto n.88/2003 C.C. viene così sostituito:

" Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della fornitura.

Tutti gli apparecchi di misurazione dell'acqua non possono essere spostati se non per disposizione del Comune (ufficio tecnico - servizio manutentivo) ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti o altro personale autorizzato.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata alla frode od all'irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore darà luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente ed alla immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua."

TITOLO III

Art 10 - NUOVI ALLACCIAMENTI – PROCEDURE

Il comma 5 dell'art. 15 del Regolamento atto n.88/2003 C.C. viene così sostituito integralmente:

"Tutte le opere per l'esecuzione della presa sulla condotta principale e la derivazione fino al contatore saranno eseguite dall'utente a proprie spese, versando cauzione di €.20,00 per metro lineare sulla quale il Comune potrà rivalersi nel caso in cui le opere non vengano eseguite a regola d'arte. Tale cauzione sarà rimborsata ad ultimazione dei lavori ed alle condizioni di cui sopra.

L'Utente può, tuttavia, delegare l'Ufficio Servizio Idrico alla realizzazione delle opere a proprie spese.

In tal caso l'Ufficio predetto predisporrà un preventivo di spesa per l'allacciamento che sarà comunicato al richiedente ed il cui ammontare dovrà essere versato anticipatamente, con eventuale conguaglio a lavori ultimati nel caso in cui l'allacciamento richiedesse lavori maggiori per cause imprevedibili, così come previsto all'art.15 ultimo comma¹⁰ del Regolamento atto n.88/2003 C.C.

Le opere di presa e le tubazioni relative dalla rete di distribuzione fino al contatore, diverranno di proprietà del Comune dopo l'ultimazione delle opere di allaccio.

L'utente, contribuendo alle spese d'impianto, acquisisce solamente il diritto di usarne nel corso della durata del contratto.

Le prescrizioni tecniche, gli obblighi, i materiali da impiegare, le modalità di posizionamento e quant'altro necessario per l'installazione del misuratore idrico, sono indicate all'art.26 del Regolamento per la disciplina del servizio di Acquedotto Comunale approvato dal C.C. con atto n.88 del 29.9.2003.

⁵ Art.25 " Tipo e calibro del contatore".

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal servizio acquedotto in relazione alla natura della concessione. I contatori sono di proprietà del Comune; gli utenti ne sono consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

¹⁰ Nel caso di accettazione della domanda il Comune predisporrà (dopo un sopralluogo dell'idraulico dipendente o incaricato) un preventivo di spesa per l'allacciamento che verrà comunicato al richiedente ed il cui ammontare dovrà essere versato anticipatamente, con eventuale conguaglio a lavori ultimati nel caso l'allacciamento richiedesse lavori maggiori per cause imprevedibili.

Art 11 - MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

L'art.21⁷ del Regolamento atto n.88/2003 C.C. è così sostituito integralmente:

" Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono eseguite esclusivamente dal Comune a mezzo del Servizio Acquedotto.

Per far fronte a tutte le esigenze di manutenzione effettuate dal Comune, viene determinato un canone fisso annuo per tutte le utenze esistenti e di nuova istituzione.

Art 12 - IRREGOLARITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MISURATORE

Nel caso di guasti o danni l'Utente ha l'obbligo di darne comunicazione all'Ufficio Tecnico – Servizio Idrico entro 24 ore successive lavorative affinché si possa accertare se vi siano responsabilità di terzi.

In caso di riscontrata irregolarità di funzionamento del misuratore o l'arresto dello stesso, l'Utente è tenuto a darne tempestiva notizia.

Il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e sino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente.

Art 13 - INFRAZIONI

Le sanzioni per violazione dei sigilli del contatore o alla rete di distribuzione vengono irrogate con determina del Dirigente Amministrativo dell'Ufficio Acquedotto a seguito di relazione del personale a ciò incaricato.

La sanzione, commisurata in base alla gravità del fatto, **non sarà comunque inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 1.000,00** e non esclude la comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora si accertasse che la manomissione fosse dovuta a dolo

Qualsiasi provvedimento in materia dovrà essere notificato all'utente nei modi di legge.

⁷ Art. 21: Manutenzione delle condotte".

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente dal Comune a mezzo del servizio acquedotto. Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterrati ed i ripristini, le opere idrauliche saranno a totale carico dei proprietari. E' data facoltà ai privati, per motivi di urgenza cui l'Ente non è in condizione di far fronte in via immediata, di intervenire con fondi propri, previa autorizzazione dell'ufficio di competenza, potendo scorporare il costo fino alla concorrenza della spesa, dai tributi versati all'Ente. Per fare fronte a tutte le esigenze di manutenzione effettuate dal Comune, viene determinato un canone fisso annuo per tutte le utenze esistenti e di nuova istituzione; tale canone verrà determinato con l'apposito regolamento previsto dall'art.58 del presente.

ART 14 - PERDITA – DANNI - RESPONSABILITA'

VEDI ART.42 del Regolamento atto n.88/2003 C.C.:⁸

Art. 15 - MORA

E' dovuto un interesse di mora dagli utenti per pagamenti effettuati oltre la scadenza, indicato nella seguente misura:

- a) interessi di mora parificati al tasso ufficiale di sconto corrente per bolletta pagata dopo un anno dalla sua emissione.

L'utente al quale è stato chiuso il contatore per morosità, per rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento dovrà versare la somma di €. _____.

Art. 16 - DISMISSIONE DEL MISURATORE

Qualora l'utente non intenda utilizzare il misuratore idrico, deve farne esplicita richiesta presso l'ufficio servizio idrico e manutentivo, che provvederà alla materiale rimozione del contatore ed al distacco della presa sulla condotta principale.

Le operazioni di cui sopra saranno eseguite dall'Ente, previo pagamento di una somma pari a Euro 75.00.¹⁰

⁸ Art. 42 Perdite, danni, responsabilità.

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Comune eventuali dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

¹⁰ Tale somma, pari ad una annualità di canone di manutenzione, comprende l'intervento sui luoghi ed il ripristino dello "status quo".

Allegato A

TARIFFE DI VENDITA DEL SERVIZIO

Le componenti del prezzo del servizio di fornitura di acqua potabile sono:

- Canone manutenzione;
- Fasce di consumo;
- IVA
- Tariffe per il servizio fognatura e depurazione quale quota del servizio idrico;
- Spese notifica.

Tutte le variazioni relative alle tariffe di vendita del servizio sono rese note nei modi previsti dalla legge, a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Le tariffe di vendita sono differenziate a seconda delle seguenti categorie:

CATEGORIA "A" – Uso pubblici servizi - sono considerati pubblici servizi: Uffici Municipali, Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, Caserme, Uffici di Polizia, Guardia di Finanza, Asl, Ospedali, Case di cura, Comunità, Uffici Giudiziari, Comunità religiose, Stazioni ferroviarie e tutti gli uffici pubblici in genere.

La fattura comprenderà:

- **canone annuo** €;
- **comprensivo di** un consumo minimo da pagare pari a mc.60 (sessanta) annui, fatturati anche se non consumati;
- unica fascia €/mc. (det. Sindacale)

CATEGORIA "B" – Uso privato domestico:

Per ogni erogazione a contatore viene fissato in contratto :

- **Canone annuo** €. **comprensivo di** un consumo minimo da pagare pari a mc.60 (sessanta) annui, fatturati anche se non consumati;

Fasce consumi in eccedenza categoria "B":

- I Fascia: da mc.61 fino a mc. 120 €. (det. Sindacale)
- II Fascia: oltre mc. 120 €.(det. Sindacale)

CATEGORIA "C" – Uso privato non domestico: industriale, artigianale, turistico alberghiero, zootecnico, costruzione.

- **Canone annuo** €.
- **comprensivo di** un consumo minimo da pagare pari a mc.60 (sessanta) annui, fatturati anche se non consumati;
- **Unica fascia** €/mc. (det. Sindacale)

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento approvato dal C.C. con atto n.88/2003 ed alle disposizioni dettate dal Cod. Civ..